

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 01/12/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 64-2021

Approfondimento

Oggetto: Detrazione Iva sulle fatture “a cavallo d’anno”

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

La regola della **detrazione Iva a fine anno segue regola particolari diverse da quelle da seguire durante l’anno.**

La detrazione IVA delle fatture di acquisto è possibile dal momento in cui si verificano entrambi i requisiti:

- ricezione della fattura;
- esigibilità dell’IVA.

Durante l’anno è possibile (non obbligatorio), per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, detrarre l’Iva con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione stessa. Per cui è possibile, ad esempio, per una fattura ricevuta il 7 novembre 2021 e registrata entro il 15 novembre 2021, se riferita ad una operazione di ottobre, far concorrere l’Iva nella liquidazione di ottobre in versamento il 16 novembre 2021.

Tale procedura non è possibile per le fatture riferite ad operazioni 2021 ricevute nel 2022.

Per le **fatture datate dicembre 2021 e ricevute nello stesso mese** la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata:

- nella **liquidazione del mese di dicembre 2021** ovvero; al più tardi,
- nella **dichiarazione Iva dell’anno 2021 in scadenza al 02.05.2022 (poichè il 30 aprile cade di sabato)**. In tal caso infatti tali documenti andranno annotati “separatamente” in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel **Modello Iva 2022 (per l’anno 2021)**, senza rientrare in una liquidazione Iva.

Sede legale
Via Emilia all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Esempio 1

Data fattura: 27.12.2021

Data ricezione Sdi: 30.12.2021

Annotazione registro Iva acquisti: 31.12.2021

La detrazione dell'Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2021.

Esempio 2

Data fattura: 30.12.2021

Data ricezione Sdi: 31.12.2021

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2022

In questo caso, poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2021, la detrazione dell'Iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2022. Sarà possibile registrare la fattura nell'apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2021, da presentare entro il 2 maggio 2022.

Se la fattura è datata dicembre 2021, si riceve a dicembre 2021 e si registra **dopo** il 2 maggio 2022, tale operazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa, pena l'indetraibilità dell'Iva.

Esempio 3

Data fattura: 30.12.2021

Data ricezione Sdi: 07.01.2022

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2022

La detrazione dell'Iva potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2022.

Il cessionario potrebbe anche, alternativamente:

- registrare il documento nel registro Iva di uno dei mesi successivi, entro il 31.12.2022, esercitando la detrazione entro i termini per le rispettive liquidazioni periodiche;
- annotare il documento nel registro degli acquisti nel 2023, non oltre il 30.04.2023, in un'apposita sezione riferita alle fatture ricevute nel 2022; l'imposta evidenziata in fattura non verrà computata nelle liquidazioni periodiche del 2022; l'esercizio del diritto alla detrazione avverrà mediante indicazione dell'imponibile e della

relativa imposta nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva 2023 relativa al 2022.

L'articolo 1, comma 1, DPR 100/1998 prevede che, se l'emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione in base alla quale è possibile detrarre l'Iva relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Quindi nel caso in cui la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno 2021 venga ricevuta nel 2022, l'Iva sarà detraibile nell'anno del ricevimento del documento.

Ricordiamo che la data di ricezione è:

- quella attestata dai sistemi di ricevimento utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnargli la fattura;
- quella di presa visione o di scarico del *file* fattura, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti